



**COMUNE DI MANERBA DEL GARDA**

*Provincia di Brescia*

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)**

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 3 luglio 2020)  
(Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 30 marzo 2021)  
(Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 28 aprile 2023)  
(Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 29 aprile 2025)

## INDICE DEGLI ARTICOLI

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....                                                                                                | 1  |
| Articolo 1 Oggetto del regolamento.....                                                                                          | 1  |
| Articolo 2 Presupposto della TARI.....                                                                                           | 1  |
| Articolo 3 Soggetti passivi .....                                                                                                | 1  |
| Articolo 4 Obbligo di dichiarazione.....                                                                                         | 1  |
| Articolo 5 Attività di supporto degli uffici comunali .....                                                                      | 2  |
| Articolo 6 Gestione del tributo .....                                                                                            | 2  |
| Articolo 7 Sanzioni.....                                                                                                         | 3  |
| Articolo 8 Versamenti .....                                                                                                      | 3  |
| Articolo 9 Rimborsi .....                                                                                                        | 4  |
| CAPO II DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO .....                                                                     | 5  |
| Articolo 10 Superficie imponibile .....                                                                                          | 5  |
| Articolo 11 Commisurazione della TARI: inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione. ....                                   | 6  |
| Articolo 12 Copertura dei costi del servizio rifiuti .....                                                                       | 6  |
| Articolo 13 Riduzione della TARI per irregolarità o mancato svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ..... | 7  |
| Articolo 14 Utenze fuori zona di raccolta dei rifiuti .....                                                                      | 7  |
| Articolo 15 Riduzioni e agevolazioni coperte con il gettito TARI.....                                                            | 7  |
| Articolo 16 Riduzioni e agevolazioni non coperte con il gettito TARI.....                                                        | 8  |
| Articolo 17 Riduzioni od esclusioni della parte variabile della TARI a favore delle utenze non domestiche .....                  | 9  |
| Articolo 18 TARI giornaliera .....                                                                                               | 10 |
| Articolo 19 Applicazione del tributo provinciale ambientale .....                                                                | 10 |
| Articolo 20 Determinazione della TARI con metodo normalizzato .....                                                              | 10 |
| Articolo 21 Articolazione delle tariffe.....                                                                                     | 11 |
| Articolo 22 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche .....                                                                 | 11 |
| Articolo 23 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....                                                              | 13 |
| Articolo 24 Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità e coefficienti applicati.....                              | 14 |
| Articolo 25 Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore.....                                                          | 14 |
| ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI .                                                           | 15 |

# **CAPO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui ai commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituita nel Comune di Manerba del Garda allo scopo di finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **Articolo 2**

#### **Presupposto della TARI**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### **Articolo 3**

#### **Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il soggetto che, pur non essendo tenuto, in tutto o in parte, al conferimento dei rifiuti al servizio pubblico in relazione ai locali o alle aree dallo stesso detenuti od occupati, continua di fatto ad usufruire di tale servizio pubblico, rimane obbligato al pagamento del tributo.

### **Articolo 4**

#### **Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi TARI presentano la dichiarazione entro novanta giorni dall'inizio dell'occupazione della detenzione o dell'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro novanta giorni da

pag. 1

quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3-bis. Entro novanta giorni dalla cessazione della detenzione o dell'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo i soggetti passivi Tari devono presentare dichiarazione di cessazione.

3-ter. Fermi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione, l'inizio, la variazione o la cessazione della detenzione o dell'occupazione dei locali e delle aree ha decorrenza secondo le previsioni di cui all'art. 11.

4. Le istanze presentate ai vari uffici comunali, quali richieste di variazione anagrafica, comunicazioni e dichiarazioni attinenti alle attività commerciali, ecc., non sostituiscono la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell'occupazione di locali ed aree scoperte operative. Permane, pertanto, a carico del contribuente l'obbligo dichiarativo.

5. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di carattere tributario rimane fermo il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziata, variata o cessata la detenzione o l'occupazione per la presentazione della relativa dichiarazione.

## **Articolo 5**

### **Attività di supporto degli uffici comunali**

pag. 2

1. Gli uffici comunali diversi dall'ufficio tributi, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché in occasione della presentazione di dichiarazioni di inizio attività, comunque denominate, invitano l'utente a provvedere alla dichiarazione TARI nel termine previsto, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4 da parte dell'utente stesso, anche in assenza di detto invito.

2. I predetti uffici devono comunicare con cadenza mensile l'elenco dei provvedimenti dai quali possano derivare variazioni che interessino i contribuenti della TARI.

## **Articolo 6**

### **Gestione del tributo**

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **Articolo 7**

### **Sanzioni**

1. Le sanzioni sono irrogate di regola contestualmente all'accertamento del maggior tributo dovuto e sono commisurate in ossequio alle norme, ai principi ed ai limiti stabiliti dalla legge.
2. Oltre alle cause di non punibilità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa.
3. Il contribuente al quale sia per la prima volta notificato un atto od un provvedimento che contesti il mancato versamento delle somme iscritte nei ruoli della tassa sui rifiuti può, entro sessanta giorni dalla notifica, versare l'importo relativo al tributo ed eventuali addizionali, senza corrispondere interessi di mora e sanzioni.
4. Quando il contribuente chieda di definire una o più annualità, anche tramite presentazione di dichiarazione tardiva qualora l'originaria dichiarazione sia stata omessa o contenga dati non rispondenti al vero, purché non gli siano già stati notificati provvedimenti od atti volti al recupero del tributo non versato relativo a tali annualità, l'ufficio tributi liquida il tributo, le eventuali addizionali e gli interessi ed irroga una sanzione in misura pari a quella che il contribuente avrebbe dovuto versare nel caso in cui avesse fatto autonomo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

pag. 3

## **Articolo 8**

### **Versamenti**

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando il tributo risulti inferiore a euro 12,00 (dodici).
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
  - a) tramite il modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero,
  - b) tramite la piattaforma di pagamento elettronico *pagoPA* di cui all'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  - c) tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (MAV, RID, ecc.) ove attivati dal comune.
4. Il versamento è effettuato, di regola, in due rate scadenti nel secondo semestre dell'anno di imposizione.
5. Il termine ultimo per il pagamento della TARI è il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il tributo, anche agli effetti dell'applicazione della sanzione per omesso od insufficiente versamento siccome prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471/1997 e dal comma 695 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Le scadenze, informate a quanto previsto dai commi 4 e 5, sono stabilite con il provvedimento del

Funzionario responsabile del tributo che approva il ruolo TARI.

7. Con deliberazione della Giunta comunale, le scadenze possono essere fissate anche oltre i termini di cui ai commi 4 e 5.

8. Non sono soggetti a sanzione i contribuenti residenti all'estero che versino il tributo entro sei mesi dalla scadenza prevista.

9. Il Comune recapita a ciascun contribuente gli avvisi di pagamento per il versamento della TARI sulla base delle dichiarazioni presentate o degli accertamenti svolti d'ufficio.

10. Il Comune rende accessibili, anche tramite il proprio sito *internet* istituzionale, le deliberazioni di approvazione delle tariffe, in modo di consentire al contribuente di adempiere, eventualmente tramite autoliquidazione, nel termine del 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il tributo.

11. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

12. In riferimento alle somme dovute per tributo ed accessori trovano applicazione le disposizioni sulla dilazione o sulla rateizzazione dei pagamenti previste dal Regolamento per la disciplina generale delle entrate.

## **Articolo 9 Rimborsi**

pag. 4

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 (dodici) per anno solare.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO**

#### **Articolo 10**

##### **Superficie imponibile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La frazione di metro quadrato sino ai 49 centimetri quadrati si arrotonda all'unità inferiore; dai 50 centimetri quadrati si arrotonda all'unità superiore.

2. Per l'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

3. Nell'attività di accertamento, il Comune, ove non possa altrimenti determinare la superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

5. Si considerano superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani, a titolo esemplificativo: le autorimesse, le cantine, le tettoie, i portici, i loggiati e anche tutti i capannoni aperti, indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, nonché gli spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, le banchine ed i pontili.

pag. 5

6. Le superfici dei solai, delle soffitte, dei sottotetti e simili locali di deposito aventi accesso diretto tramite strutture stabili quali scale, rampe, ascensori sono computate forfettariamente nella misura del 50%.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In particolare, non sono soggette a TARI:

- a) le superfici adibite all'allevamento, per la parte ove vi sia effettiva permanenza degli animali; nel caso in cui la porzione sulla quale si producono rifiuti speciali non possa essere precisamente quantificata, la superficie imponibile TARI è determinata forfettariamente nel 50% dei locali stessi;
- b) le superfici agricole produttive delle sostanze di cui all'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie produttive di rifiuti speciali o pericolosi e soltanto ove sono presenti gli impianti, i macchinari e le attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni.

8. Le superfici utilizzate nello svolgimento di attività agricole in forma non imprenditoriale, quali, ad esempio, i depositi di merci, attrezzi, macchinari, locali di lavorazione, non strettamente riconducibili

all'ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, sono assoggettate per intero alla TARI.

9. Non sono altresì soggette a TARI, presumendosene l'inidoneità a produrre rifiuti:

- a) i locali vuoti e chiusi, privi di forniture dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica, gas) ed effettivamente non utilizzati, purché ne sia fatta dichiarazione, opportunamente documentata, la quale non può avere effetto retroattivo;
- b) le superfici destinate esclusivamente all'attività sportiva, quali i campi da gioco, ferma l'imponibilità degli altri locali ed aree (locali od aree di servizio, punti di ristoro, gradinate e simili);
- c) i locali oggetto di interventi di ristrutturazione o restauro, debitamente autorizzati, dalla data di inizio dei lavori e sino a conclusione degli stessi o comunque dall'effettiva occupazione, se antecedente, purché i rifiuti ivi prodotti durante i predetti interventi non siano conferiti al servizio pubblico.

10. I plateatici e le superfici coperte operative di pertinenza delle utenze non domestiche che per le loro caratteristiche permettono un utilizzo esclusivamente stagionale sono computate nella misura del 50% della loro superficie.

## **Articolo 11**

### **Commisurazione della TARI: inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 8.

3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali e aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è cessata la detenzione o l'occupazione debitamente accertata. Se la dichiarazione di cessazione è presentata dopo il termine di novanta giorni di cui all'art. 4, comma 3-bis, l'abbuono del tributo decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o di recupero d'ufficio.

## **Articolo 12**

### **Copertura dei costi del servizio rifiuti**

1. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle

pag. 6

istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

3. Qualora a consuntivo il gettito risulti maggiore o minore dei costi del servizio, lo sbilancio attivo o passivo è applicato ai successivi esercizi, secondo quanto stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe annuali e nel rispetto delle previsioni del Piano Economico Finanziario.

### **Articolo 13**

#### **Riduzione della TARI per irregolarità o mancato svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti**

1. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Articolo 14**

#### **Utenze fuori zona di raccolta dei rifiuti**

1. Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

pag. 7

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa quando la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulti superiore a metri lineari 500.

3. La distanza di metri lineari 500 indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, partendo dall'accesso alla via pubblica dell'insediamento dell'utente.

4. Nel caso in cui sia organizzato un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti (porta a porta), il più vicino punto di raccolta di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve essere individuato sulla base del percorso svolto dai mezzi del gestore incaricato della raccolta.

### **Articolo 15**

#### **Riduzioni e agevolazioni coperte con il gettito TARI**

1. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, rapportate alle quantità conferite, disciplinate con delibera della Giunta comunale, sulla base delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio del Comune e nel piano finanziario.

2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l'utilizzo in sito del materiale prodotto, la parte variabile della tariffa è ridotta del 15%. La riduzione:

a) è subordinata:

- 1) all'effettuazione del compostaggio solo su area aperta adiacente all'abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, garage e posti auto condominiali, mantenendo altresì idonee condizioni igienico-sanitarie;

- 2) alla restituzione del contenitore per il conferimento della frazione umida e dell'eventuale contenitore per la raccolta del vegetale;
- 3) all'impegno a non conferire il rifiuto presso il Centro di Raccolta comunale;
- 4) all'accettazione delle visite di controllo che il Comune, tramite personale incaricato, ritenesse in qualunque momento di effettuare;
- b) si applica dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui l'utente comunichi la volontà di avvalersi dell'autocompostaggio dei rifiuti organici, dichiarando altresì la sussistenza di ogni altra condizione necessaria per la fruizione dell'agevolazione, e cessa dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui l'utente dichiara di non volersene avvalere;
- c) verrà disconosciuta laddove risultasse che l'utente abbia conferito il rifiuto al servizio pubblico, prima o in assenza della comunicazione di cessazione; di conseguenza, la parte variabile della tariffa sarà applicata in misura piena con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui si è verificato il conferimento.

## **Articolo 16**

### **Riduzioni e agevolazioni non coperte con il gettito TARI**

1. Sono esentati dal pagamento della TARI le persone e i nuclei familiari assistiti economicamente in via continuativa dai servizi sociali del Comune di Manerba del Garda; l'esenzione è concessa a seguito di richiesta del responsabile degli stessi servizi sociali.
2. Nei protocolli di intesa stipulati tra il Comune di Manerba del Garda e le organizzazioni sindacali possono essere inserite agevolazioni TARI a favore di soggetti titolari di pensione per fattispecie disciplinate nei protocolli stessi.
3. La Giunta comunale può, con proprio atto deliberativo, stabilire forme di contribuzione per le utenze domestiche, distinguendo eventualmente per classi di superficie e/o numero di componenti, o condizioni economico-sociali, in percentuale o in valore assoluto, nei limiti dei fondi appositamente stanziati.
4. La Giunta comunale può, con proprio atto deliberativo, stabilire forme di contribuzione per le utenze non domestiche, distinguendo eventualmente per classi di superficie, categorie di attività, o condizioni di crisi aziendale o riduzioni di attività, in percentuale o in valore assoluto, nei limiti dei fondi appositamente stanziati.
5. A favore degli Imprenditori Agricoli Professionali di cui al decreto legislativo n. 99/2004 che si avvalgano comunque del servizio pubblico è riconosciuta un'esenzione della tassa per i locali e le aree destinate a ricovero dei prodotti della coltivazione del fondo, nonché dei mezzi e dei macchinari impiegati in tale attività. Non sono, per contro, oggetto di esenzione tutte le superfici ove siano svolte attività commerciali, di trasformazione dei prodotti, ovvero attività secondarie ed accessorie all'attività agricola, quali, a titolo esemplificativo, i locali o le aree destinati alla vendita, alla ristorazione o somministrazione, all'alloggio ed al pernottamento (attività ricettiva).
6. In caso di calamità, emergenze od eventi eccezionali ed imprevedibili che interessino in tutto od in parte il territorio comunale, la Giunta comunale, con proprio atto deliberativo, può stabilire temporanee esenzioni o riduzioni a favore di una o più categorie di contribuenti.
7. La copertura delle agevolazioni del presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e non con risorse derivanti dal gettito dalla TARI.

pag. 8

**Articolo 17**  
**Riduzioni od esclusioni della parte variabile della TARI**  
**a favore delle utenze non domestiche**

1. Sulla parte variabile della tariffa, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è applicata una riduzione in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato al riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La riduzione è proporzionata alla percentuale di rifiuti avviati al riciclo dall'utente in rapporto alla propria produzione complessiva di rifiuti urbani.
3. Ai fini della determinazione della riduzione di cui al comma 2 si considera, salva prova contraria:
  - a) che la produzione complessiva dell'utente corrisponda a quella risultante dall'applicazione, per la specifica attività, dei coefficienti di cui alla tabella 4a – punto 4.4. (coefficienti Kd) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nella misura deliberata, per l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 24;
  - b) che la percentuale di differenziazione dell'utente sia pari al rapporto tra i quantitativi avviati al riciclo e la sua produzione complessiva, di cui alla precedente lettera a), e comunque non sia superiore alle percentuali rilevate negli ultimi tre anni precedenti a livello comunale per la generalità delle utenze.
4. Il contribuente presenta, perentoriamente entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i rifiuti sono stati avviati al riciclo, richiesta di riduzione corredata da attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, anche tramite formulari o fatture, che certifichi la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo.
5. La richiesta presentata oltre il termine di cui al comma 4, se non giustificata da incolpevole ritardo del contribuente, oppure assolutamente carente della documentazione prescritta, è dichiarata inammissibile.
6. Per l'individuazione delle tipologie di rifiuto, prodotte dalle utenze non domestiche, che siano riconducibili alla categoria dei rifiuti urbani si rimanda all'art. 183, comma 1, lettera *b-ter*), n. 2), ed agli allegati L-quater ed L-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal Comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.
8. (abrogato)
9. L'ufficio tributi istruisce le istanze tempestivamente pervenute, richiedendo, ove necessario, chiarimenti al contribuente, nonché la produzione di documenti che non possa altrimenti acquisire d'ufficio, e ne comunica l'esito. In caso di accoglimento, indica l'importo ammesso in detrazione nonché i dati ed i criteri sulla base dei quali tale importo è stato determinato.
10. La riduzione è applicata di regola sulla parte variabile della tariffa dovuta per l'annualità successiva. Il rimborso è disposto solo nella misura in cui la riduzione non trovi capienza nella nuova annualità.
11. La parte variabile della tariffa non viene applicata all'utenza non domestica laddove il produttore

pag. 9

conferisca i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e dimostri a consuntivo di averli avviato al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

12. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i rifiuti sono stati avviati al recupero, il produttore deve perentoriamente trasmettere al comune:

- a) attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, anche tramite formulari, che certifichi la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero;
- b) copia delle relative fatture emesse dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

13. Per usufruire dell'esclusione, il produttore deve fare ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

14. Al fine di consentire una programmata riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, il produttore deve comunicare al Comune, entro il termine perentorio del 30 giugno:

- a) la scelta di ricorrere al mercato;
- b) la scelta di servirsi nuovamente del gestore pubblico, una volta decorso il periodo di affidamento al mercato di cui al comma 13.

15. L'opzione circa le modalità di conferimento dei rifiuti urbani, esercitata nei termini di cui al comma 14, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **Articolo 18** **TARI giornaliera**

pag. 10

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.

3. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

## **Articolo 19** **Applicazione del tributo provinciale ambientale**

1. E' confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI stessa.

## **Articolo 20** **Determinazione della TARI con metodo normalizzato**

1 Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con la TARI e per la determinazione della tariffa

di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si informa ai criteri del metodo normalizzato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La tariffa di riferimento è elaborata informandosi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tenendo conto del piano finanziario di cui al comma 4 del presente articolo e considerando quanto disposto all'articolo 1, commi 651, 654, 658, 659, 660 e 661, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Per le fasi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti date in appalto dal Comune, la ditta appaltatrice, su richiesta del Comune, è obbligata a fornire la ripartizione del costo dell'appalto nelle componenti di costo necessarie per la corretta determinazione della tariffa, nonché la predisposizione del progetto di piano finanziario, limitato alle fasi ricevute in appalto dal Comune, e tutti i dati in possesso della ditta appaltatrice per la predisposizione della relazione di accompagnamento del piano finanziario prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Prima dell'approvazione delle tariffe, il Consiglio comunale delibera il piano economico finanziario di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 21**

### **Articolazione delle tariffe**

1. Le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

pag. 11

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica:

- a) i costi fissi del servizio di igiene urbana sono ripartiti fra le due categorie in rapporto al rispettivo contributo alla produzione complessiva di rifiuti; a tal fine la quota attribuibile alle utenze domestiche si determina detraendo dal totale della produzione dell'anno, rilevata dal Piano Economico Finanziario, i quantitativi riferiti alle utenze non domestiche calcolati sulla base del valore dei coefficienti di cui alla tabella 4a – punto 4.4. (coefficienti Kd) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 applicato nell'anno;
- b) i costi variabili sono ripartiti con il medesimo criterio, finché non sia adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici.

3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come previsto dall'articolo 198 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.

## **Articolo 22**

### **Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori

dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 (coefficienti Ka) dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

2. La determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare avviene secondo i criteri di seguito riportati:

- a) per l'utenza riferita ai locali ove il contribuente ha la residenza anagrafica (abitazione di residenza), sulla base della composizione della famiglia anagrafica del contribuente al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
- b) per l'abitazione (altre abitazioni) detenuta o comunque occupata da persone fisiche non residenti o da soggetto diverso dalla persona fisica, nonché per le abitazioni tenute a disposizione, tenendo conto della capacità abitativa dei locali riportata nella seguente tabella;

| superficie mq. | componenti |
|----------------|------------|
| fino a 30      | 2          |
| da 31 a 50     | 3          |
| da 51 a 70     | 4          |
| da 71 a 90     | 5          |
| oltre 91       | 6          |

- c) per le cantine, le autorimesse e simili luoghi di deposito posseduti da soggetto non intestatario, sul territorio comunale, di altra utenza domestica, è computato un solo occupante anche sulla parte variabile della tariffa, salvo che tali superfici non debbano essere classificate come utenza non domestica.

pag. 12

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2:

- a) per l'abitazione di residenza:
  - 1) qualora l'utenza sia stata aperta successivamente al 1° gennaio, si farà riferimento alle risultanze anagrafiche alla data di inizio dell'occupazione;
  - 2) se vi è riduzione del numero di componenti a seguito di formazione di un nuovo nucleo residente nel territorio comunale, l'efficacia decorrerà dalla data di formazione del nuovo nucleo.
  - 3) se vi è aumento del numero di componenti a seguito di fusione di più nuclei residenti nel territorio comunale, l'efficacia decorrerà dalla data di variazione della famiglia anagrafica;
- b) per le "altre abitazioni":
  - 1) gli iscritti all'AIRE sono considerati persone fisiche non residenti;
  - 2) la superficie rilevante per la determinazione del numero di componenti è quella riferita all'unità abitativa, escludendo locali secondari accessori e pertinenze;
  - 3) per l'utenza intestata a persona fisica è ammessa la prova contraria costituita dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione;
- c) se il contribuente persona fisica, sia esso residente o meno, detenga o comunque abbia in uso più unità abitative nell'ambito del territorio comunale, per una sola di esse si terrà conto dei componenti effettivi del nucleo familiare, mentre le ulteriori si considereranno come tenute a disposizione e si applicheranno i valori di cui alla tabella alla lettera b) del comma 2;
- d) sono considerate abitazioni a disposizione le utenze domestiche intestate a persone decedute.

4. Rientrano nel computo degli occupanti le persone che, pur non iscritte nella famiglia anagrafica, dimorino per almeno sei mesi nei locali oggetto dell'utenza. Nel caso in cui i locali siano occupati da più nuclei familiari, si ha riguardo al numero complessivo degli occupanti.

5. Il numero dei componenti del nucleo familiare ovvero degli occupanti, in quanto incidente su elementi rilevanti per la determinazione del tributo, deve essere dichiarato nei termini di cui all'art. 4 del presente regolamento.

6. I *bed and breakfast*, relativamente alle superfici destinate all'attività in via esclusiva o promiscua, attesi il carattere non occasionale dell'attività e, dunque, la loro idoneità ad una maggior produzione di rifiuti, sono collocati nella categoria di "Locali abitativi con attività ricettiva extra-alberghiera" di cui all'allegato 1 al presente regolamento. Soltanto nell'impossibilità di individuare tali superfici verrà mantenuta la tipologia di utenza domestica, tenendo tuttavia conto, nella determinazione del numero degli occupanti, anche della capacità ricettiva della struttura. Nella medesima categoria sono collocate le strutture ricettive extra-alberghiere che prestino servizio di somministrazione della colazione o di un solo pasto al giorno.

6-bis. Le unità immobiliari nelle quali si svolge attività ricettiva extra-alberghiera diversa dal *bed and breakfast*, quali case per vacanze, locazioni con finalità turistiche e simili, sono collocate nella categoria di "Locali abitativi con attività ricettiva extra-alberghiera" di cui all'allegato 1, ma la tariffa è ridotta del 15 % qualora non vi sia somministrazione di alimenti e bevande. Non rileva ai fini di tale classificazione il fatto che il soggetto che esercita l'attività abbia o meno la qualifica di imprenditore ai sensi degli artt. 2082 e seguenti del codice civile.

7. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2, ultima parte, dell'art. 21, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo, prodotta da ciascuna utenza. Fino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

pag. 13

8. La quota di parte variabile relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 (coefficienti Kb) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

### **Articolo 23**

#### **Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.**

1. Per le parti fisse e variabili ogni attività non domestica è inserita in una delle categorie elencate nelle tabelle 3a punto 4.3. (coefficienti Kc) e 4a punto 4.4. (coefficienti Kd) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alla tabella di cui all'allegato 1 al presente regolamento. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle predette tabelle, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla qualità e alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici tassabili.

2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, in quanto dotate di autonomia, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie di destinazione.

3. I coefficienti della tabella 3a (coefficienti Kc) di cui al punto 4.3. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per l'attribuzione della parte fissa della tariffa sono determinati, tendenzialmente, nella misura minima.

4. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per metro quadrato ritenuta congrua applicando i coefficienti della tabella 4a (coefficienti Kd) di cui al punto 4.4. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. I coefficienti minimi di cui alla tabella 4a – punto 4.4. (coefficienti Kd) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 possono essere ridotti sino al 50%, anche solo per alcune categorie, in applicazione del comma dell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### **Articolo 24**

##### **Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità e coefficienti applicati**

1. Per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, in conformità alle tabelle 3a e 4a allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 si rinvia all'allegato 1 al presente regolamento.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione che approva le tariffe, applica i coefficienti di cui ai punti 4.1 (coefficienti Ka), 4.2 (coefficienti Kb), 4.3 – tabella 3a (coefficienti Kc) e 4.4 – tabella 4a (coefficienti Kd) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 secondo i criteri indicati nei precedenti articoli 22 e 23. Per le categorie individuate ai punti 32 e 33 dell'allegato 1 al presente regolamento sono applicati i coefficienti Kd della categoria di cui al punto 3, ridotti di almeno il 20%. Per la categoria individuata al punto 34 si ha riferimento alla media aritmetica dei valori dei coefficienti Kc e Kd deliberati per le categorie di cui ai punti 7 e 8.

#### **Articolo 25**

##### **Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore**

pag. 14

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29 luglio 2014 e s.m.i., continua ad applicarsi ai tributi da esso disciplinati, inclusa la tassa sui rifiuti, per i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2020.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
4. Le disposizioni del presente regolamento, ed in particolare quelle contenute nell'art. 21, comma 2, nell'art. 22, commi 1, 7 e 8, nell'art. 23 e nell'art. 24, trovano applicazione fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa in materia di prelievo sui rifiuti ed ai principi del diritto tributario. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
6. Per l'anno 2021 la comunicazione della scelta di optare per il libero mercato nel conferimento dei rifiuti da utenze non domestiche deve essere trasmessa perentoriamente entro il 31 maggio 2021 ed ha effetto a partire dal 1° luglio 2021.
7. Le modifiche apportate ai commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 17 dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29 aprile 2025 si intendono con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020, in quanto volte ad emendare tali disposizioni da possibili profili di illegittimità e non comportando effetti sfavorevoli per il contribuente.

**ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI**  
**Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti**

|    |                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.                                                                     |
| 2  | Cinematografi e teatri. <i>Luoghi di svago*</i>                                                                                |
| 3  | Autorimesse e magazzini senza alcuna rivendita diretta. <i>Vendita all'ingrosso*</i> .                                         |
| 4  | Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi. <i>Impianti lavaggio*</i> .                                           |
| 5  | Stabilimenti balneari.                                                                                                         |
| 6  | Esposizioni, autosaloni.                                                                                                       |
| 7  | Alberghi con ristorante.                                                                                                       |
| 8  | Alberghi senza ristorante.                                                                                                     |
| 9  | Case di cura e riposo.                                                                                                         |
| 10 | Ospedali. <i>Cliniche, ambulatori medici*</i> .                                                                                |
| 11 | Uffici, agenzie.                                                                                                               |
| 12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali                                                                             |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.                                       |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.                                                                                    |
| 15 | Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.                                    |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli.                                                                                               |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. <i>Lavasecco</i>                                        |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.                                                |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto. <i>Gommista*</i> .                                                                       |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione.                                                                              |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici. <i>Cantine sociali e locali di produzione agricola*</i> .                   |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. <i>Agriturismo con somministrazione*</i> .                                      |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie.                                                                                                  |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria.                                                                                                       |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.                                                  |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste.                                                                                             |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.                                                                        |
| 28 | Ipermercati di generi misti. <i>Medie e grandi strutture di vendita al dettaglio di beni di categorie merceologiche varie*</i> |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari.                                                                                           |
| 30 | Discoteche, night club. <i>Sala gioco medie dimensioni*</i> .                                                                  |
| 31 | Depositi agricoli, stalle, fienili e locali di utilizzo simile.                                                                |
| 32 | Aree scoperte delle attività di rimessaggio nautico.                                                                           |
| 33 | Aree adibite a porto. <i>Superfici di ormeggio dei natanti*</i> .                                                              |
| 34 | Locali abitativi con attività ricettiva extra-alberghiera                                                                      |

pag. 15

\* *Tipologie di attività assimilate per analoga capacità di produzione di rifiuti*